

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1606

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati VOLONTÈ, BUTTIGLIONE, TASSONE,
DELFINO, GRILLO, CONTI Riccardo e MEREU**

(V. Stampato Camera n. 388)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 2002*

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale
svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili
e per la valorizzazione del loro ruolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonchè dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte in particolare a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse

degli oratori e degli enti che svolgono attività simili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono considerati opere di urbanizzazione secondaria.

2. Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all'8 per cento delle somme dovute in ragione d'anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L'accantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria o per la cessione delle relative aree.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

